

2) Con il secondo motivo, essa asserisce l'errata applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFEU, con riferimento alla nozione dell'investitore privato — assenza di aiuto di Stato.

— La ricorrente sostiene che tutte le immissioni di capitale sarebbero compatibili con il principio dell'investitore in un'economia di mercato e che, quindi, esse non distorcerebbero né rischierebbero di distorcere la concorrenza nei limiti in cui incidono sugli scambi tra Stati membri. La Commissione ha svolto un'errata valutazione con riferimento alla compatibilità del provvedimento con il principio dell'investitore in un'economia di mercato, in quanto ha, tra l'altro, erroneamente ed arbitrariamente considerato la portata degli utili, incentrando l'attenzione soltanto sugli utili annui. Secondo la ricorrente gli utili attesi effettivi costituirebbero una combinazione degli utili annui e del loro aumento di valore previsto.

3) Con il terzo motivo, essa asserisce che si è venuto meno all'obbligo di tenere conto del programma di aiuti esistente in rapporto alle garanzie.

— La Commissione non ha tenuto conto del fatto che almeno due delle garanzie fornite ricadevano in uno schema di aiuti esistente.

4) Con il quarto motivo, essa afferma che è stata effettuata un'errata valutazione dei fatti e non è stata data un'adeguata motivazione.

— Qualora, malgrado tutto, i provvedimenti in questione dovessero essere considerati aiuto di Stato, gli importi da recuperare sarebbero stati calcolati in modo scorretto. In primo luogo, la Commissione ha arbitrariamente stabilito, sulla base di una motivazione debole, incompleta ed estremamente succinta, che la portata dell'obbligo di recupero riguarda l'intera somma del capitale investito. In secondo luogo, la Commissione ha arbitrariamente fissato, sulla base di una motivazione incompleta, l'importo degli elementi dell'aiuto relativo alle garanzie ad un livello irragionevole ed irrealistico. La ricorrente sostiene che le lacune e l'arbitrarietà della motivazione della Commissione le rendono quasi impossibile contestare adeguatamente gli asserti della Commissione.

5) Con il quinto motivo, essa fa valere l'errata applicazione delle regole relative al tasso di riferimento.

— La Commissione ha applicato, nel calcolo degli elementi d'aiuto relativi alle garanzie, la sua comunicazione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione⁽¹⁾, con effetto retroattivo. Tale scorretta applicazione retroattiva ha significato che gli elementi dell'aiuto relativi alle garanzie da recuperare sono stati fissati ad un livello più alto di quanto non lo sarebbero stati se fosse stato preso a fondamento del calcolo il documento corretto, cioè, secondo la ricorrente, la Comunicazione della Commissione 97/C 273/03, relativa al metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione⁽²⁾, che era in vigore all'epoca in cui le garanzie sono state emesse.

6) Con il sesto motivo, essa asserisce di poter vantare il legittimo affidamento relativo agli aiuti.

— La ricorrente aveva, sulla base delle circostanze in fatto precedentemente esposte con i motivi primo, secondo e terzo, un legittimo affidamento a che i provvedimenti del governo regionale non costituissero aiuti di Stato illegittimi. La ricorrente, nondimeno, ha sollevato la questione presso il governo regionale, il quale ha confermato che tali provvedimenti ricadevano in schemi di aiuto notificati.

7) Con il settimo motivo, essa asserisce che la decisione della Commissione pone a rischio la certezza del diritto e circo-scrive il sistema della proprietà privata ai sensi dell'articolo 345 TFUE.

— la Commissione ha totalmente ignorato investimenti concorrenti effettuati dal comune di Mariehamn, il che rende impossibile alla ricorrente trattare gli azionisti in modo identico, in una situazione di recupero, conformemente alle disposizioni cogenti del diritto societario finlandese. La svista della Commissione distorce quindi il risultato economico finale per coloro che vi sono coinvolti in modo tale da far ritenere che la decisione viola l'articolo 345 TFUE, ai sensi del quale i Trattati non devono in nessun modo pregiudicare le regole degli Stati membri che disciplinano il sistema della proprietà privata.

⁽¹⁾ GU 2008 C 14, pag. 6.

⁽²⁾ GU 1997 C 273, pag. 3.

Ricorso proposto il 21 maggio 2012 — Indesit Company/ UAMI — ILVE (quadrio)

(Causa T-214/12)

(2012/C 227/39)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'italiano

Parti

Ricorrente: Indesit Company SpA (Fabriano, Italia) (rappresentanti: G. Floridia e R. Floridia, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: ILVE-Industria Lavorazione Veneta Elettrodomestici SpA (Campodarsego, Italia)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione della Prima Commissione di Ricorso resa in data 14.3.2012 nel procedimento R 2219/2010-1 e dichiarare legittimamente registrabile il marchio comunitario n. 7.313.158 avente per oggetto la parola «quadrio» in particolare grafia per contraddistinguere frigoriferi

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio figurativo «quadrio» per prodotti nella classe 11 — domanda n. 7.313.158

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: ILVE-Industria Lavorazione Veneta Elettrodomestici SpA

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: Marchio denominativo «QUADRA» per prodotti nella classe 11

Decisione della divisione d'opposizione: Accogliere l'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: Respingere il ricorso

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 8, comma 1, lett. b), e comma 5 del regolamento n. 207/2009

Ricorso proposto il 28 maggio 2012 — Saobračajni institut CIP/Commissione

(Causa T-219/12)

(2012/C 227/40)

Lingua processuale: l' inglese

Parti

Ricorrente: Saobračajni institut CIP d.o.o (Belgrado, Serbia) (rappresentante: A. Lojpur, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- Annullare un bando di gara pubblicato il 27 marzo 2012, relativo all'elaborazione della documentazione tecnica relativa al progetto di modernizzazione ferroviaria intitolato «Raddoppio e modernizzazione del corridoio ferroviario Xb esistente, Sezione Novi Sad (escluso il raccordo)-Subotica-frontiera ungherese» conformemente agli standard di interoperabilità, agli accordi AGC e AGTC e all'Accordo SEEPC (GU 2012/S 60-096517), che esclude la ricorrente dalla partecipazione al medesimo;
- Risarcire i danni pecuniari asseritamente subiti;
- Condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi.

1) Primo motivo, vertente sulla

- assenza di fondamento giuridico per un'esclusione a priori del ricorrente dalla partecipazione al bando di gara per l'appalto di cui trattasi in quanto non vi era un conflitto di interessi;

2) Secondo motivo, vertente sulla circostanza che

- l'esclusione del ricorrente era contraria al regolamento IPA (¹)

3) Terzo motivo, vertente sulla

- illegalità delle condizioni di aggiudicazione del contratto.

(¹) Regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio del 17 luglio 2006 che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (GU L 210, pag. 82)

Ricorso proposto il 24 maggio 2012 — National Trust for Scotland/UAMI — Comhairle na Eilean Siar (ST KILDA)

(Causa T-222/12)

(2012/C 227/41)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: National Trust for Scotland (Edimburgo, Regno Unito) (rappresentante: J. MacKenzie, solicitor)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Comhairle na Eilean Siar (Isola di Lewis, Regno Unito)

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare nella sua interezza la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 26 marzo 2012, nel procedimento R 310/2011-4, e respingere la domanda di registrazione;
- condannare l'UAMI e gli eventuali intervenienti nel presente procedimento alle proprie spese e a quelle sostenute dalla ricorrente dinanzi al Tribunale e alla commissione di ricorso.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo ST KILDA per prodotti e servizi delle classi 9, 16, 35, 39, 41 e 43 — domanda di marchio comunitario n. 8 283 871.